

# **Statuto dell'Associazione Monte di Brianza.**

## **Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita con sede in Calco ( LC ), presso la Casa delle Associazioni in Via Indipendenza 17, l'Associazione denominata " ASSOCIAZIONE MONTE DI BRIANZA ".

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'Associazione è un'Organizzazione di Volontariato ai sensi della L. 266/91 e dell'art. 3 c. 1 L.R. 1/08 ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

## **Art. 2 - Scopi**

L'associazione si propone di :

1. Perseguire la conservazione, la valorizzazione e la tutela del territorio del Monte di Brianza, in primo luogo attraverso l'istituzione di un parco locale di interesse sovra comunale ( P.L.I.S. ).
2. Realizzare attività di educazione ambientale e culturale sul territorio anche attraverso la messa in opera di percorsi didattici e autoguidati.
3. Organizzare attività escursionistiche sul Monte di Brianza.
4. Provvedere alla manutenzione della rete sentieristica del Monte di Brianza, anche in collaborazione con enti e altre associazioni.
5. Svolgere la pulizia periodica e ogni altro tipo di attività utile alla salvaguardia dell'ambiente naturale del Monte di Brianza.
6. Promuovere sinergie e connessioni tra le aree protette esistenti per costituire una rete ecologica.
7. Incentivare progetti a carattere ambientale e naturalistico, atti a valorizzare e diffondere la conoscenza del territorio.
8. Promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato e di partecipazione della cittadinanza, al fine di sensibilizzare la popolazione verso i temi della tutela e della valorizzazione ambientale e dei beni culturali annessi.
9. Collaborare con Enti Pubblici, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, per raggiungere le finalità di cui ai punti precedenti.
10. Se ritenuto opportuno, l'Associazione può, infine, promuovere o supportare altre associazioni in attività e manifestazioni dedicate da altre cause o problematiche di natura ambientale.

## **Art. 3 - Soci**

L'Associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci. L'associazione si fonda sul principio della democraticità della struttura. All'associazione possono aderire tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, siano interessate alla realizzazione delle finalità dell'associazione e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'Associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri ed è bandita ogni tipo di discriminazione sanzionabile dalla legge.

Ogni socio ha il diritto :

- Di partecipare alle assemblee e, se maggiorenne, di votare direttamente o per delega e di essere eletto alle cariche sociali ;
- Di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali ;
- Di partecipare democraticamente alle attività promosse dall'associazione ;
- Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Le deleghe di voto sono limitate a due per socio.

Ogni socio è tenuto :

- Ad osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione ;
- A versare una quota associativa ; la quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente ;
- A svolgere le attività preventivamente concordate ;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

L'Associazione può delegare consensualmente ad uno o più associati lo svolgimento di determinate attività, prevedendo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed adeguatamente documentate.

I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione per decesso, per dimissioni volontarie, in caso di mancato rinnovo dell'adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

#### **Art. 4 - Sostenitori**

Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutti i soggetti giuridici e le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### **Art.5 - Organi**

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice-Presidente
- e) Il Segretario
- f) Il Tesoriere

Gli incarichi sopra descritti sono gratuiti.

#### **Art. 6 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo, previa comunicazione ai soci almeno cinque giorni prima della convocazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria :

- a) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione programmatica ;
- b) Determinare l'indirizzo delle attività ;
- c) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo ;
- d) Determinare la quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio mediante delega.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno la metà più uno dei soci ; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta dei presenti in persona o per delega.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci motivando l'oggetto da portare all'ordine del giorno, previa comunicazione ai soci almeno cinque giorni prima della convocazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria :

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto ;
- b) Decidere sullo scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in persona o per delega di almeno due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti.

Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega salvo il rispetto della maggioranza qualificata prevista in caso di scioglimento all'art. 14 del presente statuto.

### **Art. 7 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci al proprio interno.

Spetta al Consiglio Direttivo lo svolgimento di ogni azione necessaria al conseguimento dei fini sociali del presente statuto, nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I membri eletti in sostituzione di uno o più consiglieri cessati rimangono in carica sino al termine previsto per il mandato del consigliere che hanno sostituito.

Il Consiglio Direttivo programma le attività da svolgere, approva l'inserimento di nuovi soci, redige il rendiconto economico e convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea ordinaria dei soci. Le sedute del Consiglio Direttivo sono ordinariamente aperte agli altri soci che possono partecipare senza diritto di voto.

### **Art. 8 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ne svolge le funzioni di portavoce, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, cura i rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e salvo dimissioni o revoca è rieleggibile.

In caso di impedimento i suoi compiti sono svolti dal vice presidente oppure da un delegato dal Presidente medesimo.

## **Art. 9 - Vice presidente**

Il vice presidente svolge le funzioni del presidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

## **Art. 10 - Segretario**

Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché della gestione del Libro Soci.

## **Art. 11 - Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

## **Art. 12 - Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) Quote associative e contributi dei simpatizzanti ;
- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti ;
- c) Donazioni e lasciti testamentari ;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni ;
- e) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali di cui al DM. 25 maggio 1995 e successive modificazioni ;
- f) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, e dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota rimane di proprietà dell'Associazione.

## **Art. 13 - Esercizio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dovrà redigere ed approvare il rendiconto/bilancio dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione ai sensi di legge. Sempre entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea dei Soci dovrà redigere e approvare un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 143, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il rendiconto/bilancio di esercizio, con le relative relazioni, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

#### **Art. 14 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, il patrimonio e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazione di volontariato iscritte al registro del volontariato di cui alla L. 266/91 operante in identico o analogo settore oppure a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni stabilite dall'assemblea medesima. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 15 - Disposizione finale**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non sia espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato ( L.266/91 e sue successive modificazioni ) e Onlus ( D. Lgs. 460/97 ) e al Libro Primo Codice Civile.